

APPROFONDIMENTI E NOVITA' NORMATIVA

Emissioni industriali - I Composti Organici Volatili

Normativa di riferimento

- D.M. 44/2004
- D.g.r n 8/196 22 giugno 2005
- D.Lgs. 152/06 - Art.275 e Allegato III e IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06
- Deroga per gli impianti di incenerimento rifiuti disciplinati dal D.Lgs 133/2005
- D. Lgs 27 161/06 Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.

ISTRUTTORIA AIA e VALUTAZIONE DI CONFORMITA' all'art.275 del D.Lgs. 152/06

In fase d'istruttoria A.I.A. è applicata la procedura di valutazione di conformità all'art.275 del D.Lgs. 152/06 sulle emissioni da Composti Organici Volatili (COV).

I siti IPPC che superano, con una attività singola o più, le soglie previste di consumo di solvente (per attività e relative soglie vedi Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06), sono sottoposti a limiti di emissione per le **emissioni convogliate** (O₁) e le **emissioni diffuse** (F) oppure per le **emissioni totali** (E tot).

Qualora un sito IPPC avesse uno o più attività o impianti previste dalla parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta (pag 296 del D.Lgs. 152/06)¹ che superano le soglie minime di consumo di solvente, deve dotarsi di un **Piano di Gestione dei Solventi**, elaborato secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs 152/06 (Parte V dell'Allegato III pag 316). In questo piano vengono delineate le modalità adottate dall'azienda per conformarsi ai valori limite di emissioni. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nell'Allegato III che possono influire sulle emissioni di COV. Fonti principali di emissione dei COV sono gli impianti industriali ed artigianali che producono o impiegano vernici, lacche, colle o detergenti, trattano superfici utilizzando solventi organici, sgrassano, producono esplosivi e gomme sintetiche.

Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 stabilisce:

- I valori limite di emissione dei COV per alcune attività
- Le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni
- I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite
- Le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale contiene:

¹ ex Allegato I DM 44/2004

- I limiti di emissione dei COV previsti dal D.Lgs. 152/06 o calcolati sulla base del consumo massimo annuo teorico di solvente impiegato. E per ogni punto di emissione viene calcolato il quantitativo massimo di COV che possono essere emessi
- La valutazione alla conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
- Nell'allegato tecnico vengono riportati i **tre limiti per emissioni convogliate, diffuse e totali**.

I valori limite di emissione dei COV I valori limite di emissione dei COV sono determinati solo per alcune attività nella parte III Allegato III alla Parte Quinta. Diversamente i valori limite vengono calcolati (vedi paragrafi seguenti).

Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che garantisce il rispetto del **valore limite di emissione convogliate pari a 50 mg C/Nm³**, in caso di incenerimento, e a **150 mg C/Nm³** per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui alla parte III dell'Allegato III fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino il valore limite di emissione totale autorizzata. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato.

Fanno eccezione:

a) Le emissioni dei **COV alogenati**, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R40 e R68**, con un flusso di massa della somma dei COV uguale o superiore a 100 g/h. In questo caso si è stabilito un valore limite di emissione di **20 mg/Nm³**, riferito alla somma delle masse dei singoli COV, che dovrà essere rispettato a partire dal 31/10/2007.

b) Nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV sia uguale o superiore a 10 g/h e il tenore di COV tale per cui sono assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**, vige un valore limite di **2 mg/Nm³** riferito alla somma delle masse dei singoli COV, che dovrà essere rispettato a partire dal 31/10/2007.

Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni di COV descritte al punto a) e b) devono sempre essere convogliate.

Riepilogo emissioni limite COV

Descrizione COV	Quantità	Limiti di emissione
COV emissioni convogliate		50 mg C/Nm ³ - 150 mg C/Nm ³
COV alogenati R40, R68	≥100 g/h	20 mg/Nm ³
R45, R46, R49, R60, R61	≥10 g/h	2 mg/Nm ³